

LA GIUNTA REGIONALE

- vista la legge 9 gennaio 1989, n. 13 recante “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”, come modificata e integrata dalla legge 27 febbraio 1989, n. 62;
- vista la legge 5 febbraio 1992, n.104, per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
- vista la legge regionale 12 gennaio 1999, n. 3 recante: “Norme per favorire la vita di relazione delle persone disabili” e in particolare l’art. 15 (Piano annuale di intervento), l’art. 17 (Domande di contributo degli Enti Pubblici), l’art. 18 (Domande di contributo dei soggetti privati) e l’art. 19 (Assegnazione di fondi regionali ai Comuni), i quali dispongono che i criteri e le modalità di accesso a tutte le sovvenzioni economiche previste dalla legge, di cui trattasi, vengano stabiliti con deliberazione della Giunta regionale;
- ritenuto di dover procedere alla definizione dei criteri e delle modalità di cui sopra al fine di consentire sia agli enti pubblici che ai soggetti privati di inoltrare le domande per l’ammissione ai benefici di legge per la realizzazione di opere finalizzate all’eliminazione di barriere architettoniche e/o per l’acquisto di ausili, per l’anno 2003;
- richiamate le proprie deliberazioni n. 871 del 22 marzo 1999, n. 4880 del 20 dicembre 1999, n. 20 del 15 gennaio 2001, n. 225 del 28 gennaio 2002 con le quali sono stati approvati i criteri e le modalità per l’applicazione della legge regionale 12 gennaio 1999, n. 3, rispettivamente per gli anni 1999, 2000, 2001, 2002;
- richiamata la propria deliberazione n. 5186 in data 31 dicembre 2001 concernente l’approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2002/2004, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative;
- precisato che la presente deliberazione è da ritenersi correlata all’obiettivo n. 101101 (“Gestione degli interventi per lo sviluppo e l’integrazione sociale delle persone disabili”) attribuito al servizio organizzazione e amministrazione attività socio-assistenziali;
- visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Capo Servizio del Servizio Organizzazione e amministrazione attività socio-assistenziali dell’Assessorato della Sanità, Salute e Politiche Sociali, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, comma 1, lettera e) e 59, comma 2, della legge regionale n. 45/1995;
- su proposta dell’Assessore alla Sanità, Salute e Politiche Sociali, Roberto VICQUERY;
- ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1°) di adottare, per l'anno 2003, i seguenti criteri generali per la definizione delle graduatorie degli aventi diritto ai sensi del punto b) dell'art. 15 della legge regionale n. 3 del 1999, recante norme per favorire la vita di relazione delle persone disabili:

- a) gli interventi e i beni da ammettere a contribuzione ai sensi della legge regionale n. 3/99 devono essere effettivamente ed esclusivamente finalizzati all'eliminazione di barriere architettoniche e a favorire la vita di relazione delle persone disabili;
- b) non sono ammesse a contribuzione le spese relative alla realizzazione di opere finalizzate al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici e luoghi pubblici direttamente effettuate dall'Amministrazione regionale;
- c) non sono ammesse a contribuzione le spese relative alla realizzazione di opere in edifici e luoghi pubblici o aperti al pubblico finalizzate all'eliminazione "parziale" delle barriere architettoniche, che non consentono l'effettiva accessibilità all'intera struttura o unità immobiliare in relazione alla sua destinazione d'uso;
- d) non sono ammesse a contribuzione le spese relative alla realizzazione di opere finalizzate al superamento e all'eliminazione delle barriere nei casi in cui la normativa in materia già prevede l'obbligo dell'accessibilità. I casi, di cui trattasi sono i seguenti:
 - ristrutturazione totale;
 - nuova costruzione;
- e) i fondi regionali disponibili sono ripartiti tra i soggetti privati e gli enti pubblici, di cui ai punti a), b) e c) dell'art. 3 della legge regionale n. 3/99, con il seguente ordine prioritario:
 - domande inoltrate da o per le persone fisiche, di cui al punto c) dell'articolo succitato;
 - domande inoltrate dagli enti privati e dalle imprese individuali, di cui al punto b) del medesimo articolo;
 - domande inoltrate dagli enti pubblici, di cui al punto a) dell'art. 3 della già citata legge regionale, esaminate con precedenza per quelle presentate da coloro che non abbiano mai beneficiato di contributi regionali per l'acquisto di ausili e/o attrezzature o per il superamento e l'eliminazione di barriere architettoniche e la cui spesa ammissibile a contributo non superi l'importo di euro 51.645,69 e, in subordine, per quelle i cui progetti prevedono tempi di realizzazione pluriennali per i quali l'impegno di spesa sarà suddiviso in più esercizi finanziari;

2°) di fissare al 31 marzo 2003 il termine entro cui gli enti pubblici presentano domanda al Servizio organizzazione e amministrazione attività socio-assistenziali dell'Assessorato della Sanità, Salute e Politiche sociali per ottenere per l'anno 2003 i contributi per la realizzazione di opere finalizzate al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici e luoghi pubblici, di cui all'art. 9 della legge in questione;

3°) di stabilire che le domande, di cui al punto 2), devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- progetto e atto di approvazione dello stesso a cura dell'ente pubblico;
- descrizione delle sole opere relative all'abbattimento delle barriere architettoniche;
- computo metrico estimativo relativo alle sole opere di abbattimento delle barriere architettoniche;
- preventivo di spesa relativo alle sole opere di abbattimento delle barriere architettoniche;

4°) di fissare al 31 marzo 2003 il termine entro cui gli enti pubblici presentano domanda al Servizio organizzazione e amministrazione attività socio-assistenziali dell'Assessorato alla Sanità, Salute e Politiche sociali per ottenere, per l'anno 2003, i contributi per l'acquisto e l'installazione degli ausili e delle attrezzature di cui all'art. 12 della legge regionale n. 3/99;

5°) di stabilire che le domande di cui al punto 4°) devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- atto di approvazione dell'acquisto dell'ausilio o dell'attrezzatura da parte dell'ente pubblico;
- descrizione dell'ausilio o dell'attrezzatura;
- preventivo di spesa;
- attestato di congruità relativo alle opere da realizzare e/o ai beni da acquistare rilasciato dal Servizio organizzazione e amministrazione attività socio-assistenziali dell'Assessorato alla Sanità, Salute e Politiche Sociali;

6°) di fissare al 31 marzo 2003 il termine entro cui i Comuni segnalano al Servizio organizzazione e amministrazione attività socio-assistenziali dell'Assessorato alla Sanità Salute e Politiche Sociali il fabbisogno presunto per l'anno 2003 da ripartire fra i soggetti privati aventi diritto ai sensi del comma 1 dell'art. 19 della l.r. 3/99;

7°) di stabilire che per ottenere i contributi di cui agli artt. 10,11,12,13 e 14 della l.r. 3/99 i soggetti privati presentano domanda al Sindaco del Comune di residenza corredata dalla seguente documentazione:

- certificazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma b) o c) della legge in oggetto;
- relazione particolareggiata delle opere da realizzare o dépliant dei beni da acquistare (fatta eccezione per l'art. 13);
- dettagliato preventivo di spesa (piano di ammortamento per l'art. 13);
- nel caso di persone fisiche documentazione attestante i redditi di tutti i componenti il nucleo familiare del richiedente;
- attestato di congruità relativo alle opere da realizzare e ai beni da acquistare rilasciato dal Servizio organizzazione e amministrazione attività socio-assistenziali dell'Assessorato alla Sanità, Salute e Politiche Sociali;

8°) di stabilire che la richiesta di attestazione di congruità deve essere presentata al Servizio organizzazione e amministrazione attività socio-assistenziali dell'Assessorato alla Sanità, Salute e Politiche Sociali e deve essere corredata dalla seguente documentazione:

1. per gli enti privati e le imprese individuali di cui all'art. 3, comma b) della legge in oggetto:
 - a) per opere di eliminazione delle barriere architettoniche (art. 10):
 - progetto esecutivo dell'intervento;
 - computo metrico;
 - autocertificazione relativa alla proprietà dell'attività o eventuale contratto di locazione;
 - b) per l'acquisto e l'installazione di ausili e attrezzature (art.12):
 - preventivo di spesa e dépliant illustrativo;
 - autocertificazione relativa alla proprietà dell'attività o eventuale contratto di locazione;
2. per le persone individuali di cui all'art. 3, comma c) della legge in oggetto:
 - a) per opere di eliminazione delle barriere architettoniche dalle abitazioni di residenza (art.11):
 - documentazione attestante il possesso dei requisiti;
 - preventivo di spesa;
 - progetto esecutivo dell'intervento;
 - b) per l'acquisto e l'installazione di ausili e attrezzature (art.12) e per l'acquisto di veicoli adattati (art.14):
 - documentazione attestante il possesso dei requisiti;
 - dépliant illustrativo di ciò che si intende acquistare;
 - relazione o prescrizione redatta da un medico specializzato nella patologia dell'interessato;
 - in caso di adattamenti per la guida copia della patente o del certificato rilasciato dalla Commissione Medica Legale;
 - c) per la concessione degli interessi sul mutuo da contrarre per l'acquisto dell'auto (art. 13):
 - documentazione attestante il possesso dei requisiti;
 - preventivo del prestito o mutuo che si intende contrarre per l'acquisto del veicolo;
 - dépliant illustrativo di ciò che si intende acquistare;

9°) di stabilire che:

1. per gli strumenti di adattamento degli autoveicoli e motoveicoli anche se prodotti in serie di cui all'art. 12, comma 1, lettera c) della l.r. 3/99, gli interessati per essere ammessi al beneficio del contributo non devono aver usufruito dello stesso, nel quadriennio precedente, a meno che non documentino che la sostituzione degli ausili sia dovuta a cause di forza maggiore quali la distruzione, il furto, il danneggiamento grave o l'intervenuta mutazione delle condizioni fisiche degli interessati;
2. il contributo sull'acquisto del cambio automatico viene dato sulla differenza tra il costo dello stesso e del cambio di serie in dotazione alla macchina scelta;

3. per i beneficiari di cui all'art. 3, punto 1, lettera c) non ancora in possesso di patente speciale, ma di certificato rilasciato dalla Commissione Medica Legale attestante le modifiche e gli adattamenti alla guida da apportare all'autoveicolo o al motoveicolo, l'attestato di congruità ha valore solo in caso di successivo rilascio della patente di guida che va allegata in copia al momento della presentazione della fattura al Comune di residenza;
- 10°) di stabilire che, per la realizzazione di ascensori da parte delle persone di cui all'articolo 3, lettera c) nel caso in cui l'opera venga eseguita dal condominio, la domanda può essere presentata anche dall'amministratore, corredata dal consenso assembleare dei condomini tenuti al concorso delle spese;
- 11°) di stabilire che per accedere ai contributi per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche previsti dall'articolo 11 della l.r. 3/99, i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), devono presentare contestualmente al Sindaco del Comune di residenza la domanda, relativa allo stesso immobile, per accedere al fondo speciale di cui all'art. 10 della legge n. 13/89 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche), secondo le modalità previste dall'art. 11 della legge stessa;
- 12°) di stabilire che l'entità delle spese per le opere ammissibili a contributo è determinata in conformità ai prezzi medi di mercato desunti dal tariffario in uso per gli appalti pubblici della Regione Autonoma Valle d'Aosta per l'anno in corso;
- 13°) di stabilire che i contributi richiesti nell'ambito della loro attività dagli enti privati e dalle imprese individuali di cui all'articolo 3 comma 1, lettera b) della l.r. 3/99 dovranno essere erogati dai Comuni nel rispetto del Regolamento (CE) della Commissione n. 69 del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore ("de minimis");
- 14°) di rinviare a successivi provvedimenti deliberativi il Piano annuale di intervento per l'assegnazione dei fondi regionali da ripartire tra i soggetti privati e gli enti pubblici aventi diritto e l'impegno della relativa spesa ai sensi del punto c) dell'art. 15 della legge regionale n. 3/99 nonché all'approvazione dell'anticipazione fino al 50% delle somme impegnate agli enti pubblici che abbiano fatto richiesta ai sensi del punto d) dell'art. 15 della l.r. 3/99, tenuto conto della disponibilità di bilancio.